

Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**
condirettore **Mario D'Andria**
LVIII - aprile 2018, n° 04

04

20
18

| **estratto**

SUI LIMITI OGGETTIVI DELLA REVISIONE:
TRA SENTENZE “A CONTENUTO
PIENAMENTE CONDANNATORIO”
E SENTENZE DI PROSCIoglimento
“NON PIENAMENTE LIBERATORIE”

con nota di **Guido Stampanoni Bassi**

177 AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO DI PROSCIoglIMENTO PER PRESCRIZIONE CON CONTESTUALE CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

SEZ. V - C.C. 3 OTTOBRE 2016 (DEP. 8 NOVEMBRE 2016), N. 46707 - PRES. PALLA - REL. PISTORELLI - P.G. FODARONI (CONCL. DIFF.) - (269939)

REVISIONE - Sentenza d'appello - Estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili - Assoggettabilità a revisione - Possibilità.

(C.P.P. ARTT. 629, 630, 634)

È ammissibile l'istanza di revisione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione confermando le statuizioni civili della decisione impugnata (1).

(1) La sentenza, con la motivazione, è già stata pubblicata in *questa rivista*, 2017, p. 3294, con una nota di A. GUSMITTA; ne riproponiamo la massima ufficiale, con una nota di G. STAMPANONI BASSI.

SUI LIMITI OGGETTIVI DELLA REVISIONE: TRA SENTENZE “A CONTENUTO PIENAMENTE CONDANNATORIO” E SENTENZE DI PROSCIoglIMENTO “NON PIENAMENTE LIBERATORIE”

About the Objective Limits of the Review of a Penal Judgement: Between “Fully Condemnatory” Judgements and “Not Fully Liberatory” Judgements

La Corte di cassazione, per la prima volta, ammette la revisione delle sentenze che, nel dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto. Prendendo spunto da tale innovativa decisione, l'Autore si sofferma sui limiti oggettivi dell'istituto della revisione e sull'opportunità di superare il contrario e maggioritario orientamento giurisprudenziale.

The supreme Court, for the first time, admits the review of the penal judgments that, declaring that the crime is time-barred, have confirmed the civil conviction of the previous judgment. Taking inspiration from this innovative decision, the Author focuses on the objective limits of the institute of the review of a penal judgement and on the convenience of overcoming the opposite and prevailing orientation.

(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)

di **Guido Stampanoni Bassi**

Avvocato del foro di Milano

Sommario 1. Premessa. — 2. Il tradizionale orientamento della giurisprudenza: la revisione è ammissibile solo avverso pronunce “a contenuto pienamente condannatorio”. — 3. La Cassazione muta indirizzo: la revisione è esperibile anche avverso le sentenze di proscioglimento “non pienamente liberatorie”. — 4. Considerazioni. — 4.1. Il favore del condannato quale presupposto di ammissibilità della revisione. — 4.2. Ulteriori argomentazioni sulla ammissibilità della revisione. — 5. Spunti per un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di revisione.

1. PREMESSA

Con la pronuncia in commento, la quinta sezione penale, ponendosi in consapevole contrasto con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è schierata, per la prima volta, a favore dell’ammissibilità dello straordinario mezzo di impugnazione della revisione avverso le sentenze che, nel dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto.

La questione – che si è già posta in passato con riferimento ad altre tipologie di provvedimenti ⁽¹⁾ – va a collocarsi nel più ampio e dibattuto tema dei cd. limiti oggettivi dell’istituto della revisione. Posto che l’art. 629 c.p.p. limita l’esperibilità della revisione alle “sentenze di condanna” ⁽²⁾, l’interprete si è spesso interrogato sulla possibilità di interpretare tale locuzione in maniera tale da farvi rientrare anche quelle pronunce che, pur in assenza di un riconoscimento sulla responsabilità penale dell’imputato (per essere maturata, nel frattempo, la prescrizione del reato) presentino caratteri pregiudizievoli nei suoi confronti.

Tale esigenza – già avvertita in passato – si è accentuata negli anni anche in considerazione del fatto che tali epiloghi, oltre ad essere molto diffusi nella prassi giudiziaria (basti pensare a quante volte la prescrizione del reato matura nel corso del giudizio d’appello, dopo che in primo grado si è avuta una pronuncia sulle statuizioni civili), possono essere in alcuni casi anche molto pregiudizievoli nei confronti del prosciolto, gravato da provvisori o condanne al risarcimento del danno a volte anche molto significative (per dare un’idea della portata di tale pregiudizio, si consideri che nella vicenda processuale oggetto di attenzione, la sola condanna alla provvisoria nei confronti dell’imputato, poi prosciolto per intervenuta prescrizione, ammontava a svariati milioni di euro).

Sebbene tale innovativa decisione sia stata ben presto superata da un successivo pronunciamento di senso opposto, la tematica merita di essere approfondita, anche in considerazione delle rilevanti conseguenze pratiche derivanti dall’adesione all’uno o all’altro degli orientamenti.

Dopo una breve panoramica sull’orientamento attualmente prevalente all’interno della giurisprudenza di legittimità, si passeranno in rassegna le conclusioni (diametralmente opposte) cui il collegio è giunto con la pronuncia in esame e si concluderà con qualche osservazione su quale sia l’interpretazione da preferire.

⁽¹⁾ Si pensi, ad esempio, alle questioni sorte con riferimento alle sentenze di non luogo a procedere, alle sentenze favorevoli all’estradizione o al decreto di archiviazione.

⁽²⁾ Recita la disposizione: «è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta».

2. IL TRADIZIONALE ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA: LA REVISIONE È AMMISSIBILE SOLO AVVERSO PRONUNCE “A CONTENUTO PIENAMENTE CONDANNATORIO”

Come detto, l'orientamento assolutamente maggioritario all'interno della giurisprudenza è nel senso di limitare l'esperibilità della revisione alle sole sentenze *stricto sensu* di condanna, intendendosi con tale espressione solo quelle che abbiano riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato ⁽³⁾.

Muovendo da un'interpretazione letterale degli artt. 629 ss. c.p.p., la giurisprudenza – in maniera costante, almeno sino alla decisione in rassegna – ha sempre ritenuto che le sentenze che dichiarino l'estinzione del reato, quand'anche accompagnate dalla conferma delle statuizioni civili previste dalla precedente decisione, non possano considerarsi assoggettabili a revisione.

L'espressione “sentenze di condanna” contenuta nell'art. 629 c.p.p. – si afferma nelle decisioni che hanno aderito a tale orientamento – deve essere infatti interpretata in maniera tale da farvi rientrare esclusivamente le pronunce a contenuto pienamente condannatorio e non anche quelle, pur potenzialmente pregiudizievoli, nelle quali vi sia conferma della condanna alla provvisoria e al generico risarcimento dei danni.

Pur non negando, dunque, che tali decisioni possano in alcuni casi essere fortemente pregiudizievoli nei confronti del prosciolti, non si è mai ritenuto che l'elemento del pregiudizio potesse essere tale da consentire una equiparazione di tali sentenze alle “vere e proprie” sentenze di condanna.

Tale orientamento, come anticipato, è stato ribadito – successivamente al deposito della pronuncia oggetto di annotazione – da una recentissima sentenza della seconda sezione ⁽⁴⁾ che apertamente critica la tesi sviluppata dalla sentenza in commento.

Secondo tale decisione, per sentenza di condanna deve intendersi ogni provvedimento con il quale il giudice, al di là del *nomen iuris*, nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura punitiva e deterrente (e non meramente riparatoria o preventiva), con la conseguenza che non potrebbe considerarsi suscettibile di revisione la sentenza di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili.

Da quest'ultima tipologia di pronuncia – in altri termini – derivano esclusivamente effetti meramente riparatori che, in quanto tali, non rientrano nell'ambito delle sanzioni punitive e si collocano al di fuori del perimetro latamente penale: tale recente pronunciamento – su cui più avanti si tornerà – pare aver spostato l'attenzione dal pregiudizio concreto che la sentenza arreca al prosciolti alla natura (necessariamente punitiva) della decisione.

In aggiunta agli argomenti appena richiamati, vale la pena accennare alle ragioni utilizzate nel caso concreto dai giudici di merito (la Corte di appello di Ancona) per ritenere inammissibile l'istanza con cui l'imputato aveva chiesto la revisione della sentenza.

Anzitutto, i giudici obiettavano che, a fronte di una richiesta di revisione avanzata ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p., si sarebbe potuta verificare una situazione tale per cui la Corte adita, solo dopo aver verificato che la consistenza di tali nuovi elementi non era effetti-

⁽³⁾ Si vedano, in tal senso, Sez. VI, 30 novembre 1992, n. 4231, in *C.E.D. Cass.*, n. 193457; Sez. V, 2 dicembre 2010, n. 2393, *ivi*, n. 249781; Sez. III, 3 marzo 2011, n. 24155, *ivi*, n. 250631; Sez. II, 23 febbraio 2016, n. 8864; Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 53678.

⁽⁴⁾ Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 53678, in www.giurisprudenzapenale.com.

vamente tale da portare ad un proscioglimento del ricorrente, avrebbe potuto concludere il giudizio di revisione con lo “sconsolante esito” di una conferma della sentenza di proscioglimento e delle relative statuizioni civili. E ciò – aggiungeva la Corte – avrebbe causato un evidente pregiudizio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, «foriero di deprecabili riflessi soprattutto per la parte civile».

In secondo luogo, sul presupposto di una ipotizzata equiparabilità tra la condanna generica al risarcimento del danno (pronunciata dal giudice penale) e la sentenza emessa dal giudice civile, la Corte territoriale si spingeva sino a reputare inadeguato lo strumento della revisione, essendo quello della revocazione civile, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., l’unico mezzo idoneo ad adattarsi al caso di specie.

Come più avanti si avrà modo di argomentare, tale conclusione non pare condivisibile, apparendo senz’altro più ragionevole che sia il giudice penale a conoscere delle sorti di tali pronunce.

3. LA CASSAZIONE MUTA INDIRIZZO: LA REVISIONE È ESPERIBILE ANCHE AVVERSO LE SENTENZE DI PROSCIoglimento “NON PIENAMENTE LIBERATORIE”

Con la decisione in esame, la Cassazione ha (seppur per breve tempo) mutato radicalmente indirizzo riconoscendo, per la prima volta, la ammissibilità della revisione avverso le sentenze di proscioglimento non pienamente liberatorie.

Nel farlo, il collegio ha valorizzato, da un lato, la formulazione letterale dell’art. 629 c.p.p. che, nell’indicare tra i provvedimenti soggetti a revisione le “sentenze di condanna”, non precisa ulteriormente l’oggetto delle stesse (e, cioè, se si debba trattare di condanne penali o civili); dall’altro, quella dell’art. 632 c.p.p. che, nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, evoca in maniera altrettanto generica la figura del “condannato” (senza specificare, anche in questo caso, di che tipo di condannato si debba trattare).

In altri termini, espressioni quali “condanna” e “condannato”, in assenza di un esplicito richiamo ad una natura necessariamente “penale” delle stesse, non potrebbero essere arbitrariamente scandite in ragione del tipo di condanna subita dall’imputato; anche perché – precisa la Corte – «l’essere stato costui convenuto in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza della azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili».

Ad avviso del collegio, dunque, risulterebbe decisivo il fatto che di tale distinzione non vi sia traccia nel testo dell’art. 629 c.p.p. e che nemmeno possa ricavarci una qualche incompatibilità logica o strutturale della norma a consentire la revisione al condannato solo per gli interessi civili.

A sostegno di tale interpretazione, la Corte ha anche richiamato le conclusioni cui la giurisprudenza è giunta con riferimento alla possibilità che il prosciolto condannato agli effetti civili possa esperire il ricorso straordinario *ex art. 625-bis c.p.p.*, disposizione che allo stesso modo evoca la figura del “condannato” senza ulteriori precisazioni⁽⁵⁾.

Infine, nella pronuncia ci si è soffermati sulla (im)praticabilità del rimedio suggerito nel caso concreto dalla corte di merito – ossia l’istituto della revocazione civile – ritenuto non

⁽⁵⁾ Sez. un., 21 giugno 2012, n. 28719, Marani, in *C.E.D. Cass.*, n. 252695.

percorribile in assenza di una espressa previsione normativa e stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

4. CONSIDERAZIONI

Il tema è delicato e merita una riflessione: da un lato, come si è visto, si è al cospetto di una questione che porta con sé rilevantissime conseguenze da un punto di vista pratico; dall'altro, il contrasto giurisprudenziale sul punto potrebbe legittimare la rimessione della questione alle Sezioni unite.

Occorre anzitutto osservare che l'interpretazione favorevole alla proponibilità della revisione – verso la quale la giurisprudenza è sempre stata molto restia – trova il sostegno di quell'autorevole opinione dottrinale secondo cui è alla luce del contenuto (pregiudizievole o meno nei confronti del prosciolto) che dovrebbe essere valutata la revisionabilità di una pronuncia, e non in base al suo essere o meno considerata una sentenza *stricto sensu* di condanna ⁽⁶⁾.

Tale linea di pensiero muove dal presupposto – che si ritiene condividibile – tale per cui all'interno della categoria delle sentenze (apparentemente) escluse dall'ambito di operatività della revisione, ben potrebbero rientrare anche decisioni che, muovendo comunque da un accertamento di responsabilità, presentano un contenuto fortemente pregiudizievole per il prosciolto.

Tra queste vi rientrerebbe certamente l'ipotesi in cui, all'esito del giudizio di secondo grado, contestualmente alla dichiarazione di intervenuta prescrizione, vi sia stata la conferma delle statuizioni civili, comprensiva di condanna alla provvisionale e condanna generica al risarcimento dei danni. Ipotesi, quest'ultima, la cui esclusione dall'ambito delle sentenze revisionabili ha spinto in passato la migliore dottrina a segnalare il serio rischio di un contrasto con l'art. 3 Cost., oltre che l'irragionevolezza di una scelta «che non pare rispondente a considerazioni di equità» ⁽⁷⁾.

Appurato che in dottrina non sono mancate voci contrarie all'orientamento prevalente in giurisprudenza, spunti interessanti al riguardo possono essere tratti, a parere di chi scrive, da due risalenti sentenze della Corte costituzionale relative proprio ai limiti oggettivi della revisione.

La prima decisione ⁽⁸⁾ – pur essendo riferita ad ipotesi ben diversa da quella in esame ⁽⁹⁾ – appare significativa nei limiti in cui richiama l'attenzione dell'interprete sul contenuto sostan-

⁽⁶⁾ Si tratta di opinione diffusamente sostenuta in dottrina: v. D'ORAZI, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Cedam, 1999, p. 500; N. ZAPPALÀ, *Sull'applicabilità della disciplina della revisione alla sentenza istruttoria di proscioglimento con formula non pienamente liberatoria*, in *questa rivista*, 1983, p. 2066; JANNELLI, *Art. 629 c.p.p.*, in *Comm. Chiavario*, VI, Utet, 1991, p. 330; JANNELLI, *La revisione*, in *Le impugnazioni. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, a cura di Chiavario, Utet, 2005, p. 666; S. LONATI, *Applicazione dell'art. 587 c.p.p. nel giudizio di revisione e riassunzione della qualità di imputato*, in *questa rivista*, 2000, p. 3135; V. MORMANDO, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Giappichelli, 1996, p. 105; R. MARCHETTI, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. 5, Utet, 2009 p. 929, nonché G. SPANGHER, *La pratica del processo penale*, Cedam, 2012, p. 299.

⁽⁷⁾ G. SPANGHER, *Trattato di Procedura penale*, vol. 5, *Le impugnazioni*, Utet, 2014, p. 929.

⁽⁸⁾ C. cost., sentenza n. 28 del 1969.

⁽⁹⁾ Si trattava di valutare la legittimità costituzionale dell'art. 533 c.p.p. (ante 1988) nella parte in cui limitava il diritto di chiedere la revisione di condanna per contravvenzione al solo caso in cui, in conseguenza di detta condanna, il condannato fosse stato dichiarato contravventore abituale o professionale.

ziale che certe pronunce possono presentare e sulla conseguente opportunità di assoggettarle a revisione indipendentemente dalla specie e dalla misura della pena inflitta ⁽¹⁰⁾.

In quell'occasione, il Giudice delle leggi, dopo aver ricordato la *ratio* della revisione – istituto che «risponde all'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» – concludeva osservando che l'esclusione dal diritto all'accertamento dell'errore giudiziario di coloro che siano stati condannati per contravvenzione e non siano stati dichiarati, in conseguenza di ciò, contravventori abituali o professionali, appariva in evidente violazione del principio di eguaglianza, trattandosi di restrizione non sorretta da motivi razionali e logicamente rispondenti ad una obiettiva diversità di situazioni.

Di analogo interesse – anch'essa riferita ad ipotesi diversa dalla presente – è una successiva pronuncia della Corte costituzionale ⁽¹¹⁾ relativa alla legittimità degli artt. 203, 553 e 554 del precedente codice, nella parte in cui non prevedevano che potesse essere presentata revisione avverso le sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove ⁽¹²⁾.

In entrambi i casi, la Corte costituzionale interveniva in maniera decisa sui presupposti oggettivi dell'istituto della revisione, ritenendo in contrasto con il principio di eguaglianza scolpito nell'art. 3 Cost. le menzionate ipotesi di esclusione dal diritto di poter proporre istanza di revisione.

⁽¹⁰⁾ Osservava in quel caso la Corte che «la condanna per contravvenzione può importare pene accessorie, le quali incidono gravemente sulla sfera soggettiva del condannato. Detta condanna è inoltre soggetta, salvo alcuni temperamenti, ad iscrizione nel casellario giudiziale e comporta, con l'obbligo delle spese processuali, anche quello (enunciato nell'art. 185 c.p.) delle restituzioni e del risarcimento del danno, nei casi in cui il fatto accertato ne abbia arrecato a terzi. Le situazioni conseguenti all'applicazione delle norme sopra menzionate, dimostrano come in molti casi, diversi da quelli contemplati dal legislatore nell'art. 553, n. 2 c.p.p., la condanna per contravvenzione possa causare serio pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche alla onorabilità e alla dignità morale e sociale dei soggetti. Beni morali che devono essere tutelati di fronte alla riprovazione sociale, la quale, anche indipendentemente dalla specie e dalla misura della pena inflitta, accompagna la dichiarazione giudiziale di colpevolezza in ordine a taluni reati contravvenzionali. Dalle considerazioni che precedono emerge che la discriminazione operata dal legislatore in danno di alcune categorie di condannati per contravvenzione, come eccezione all'esercizio del diritto di veder riconosciuta la propria innocenza, anche avverso le risultanze di un giudicato e quale che sia il reato per cui è intervenuta condanna, lede il principio di eguaglianza, in quanto non ha alcuna apprezzabile rispondenza alla realtà e non è basata su presupposti logici ed obiettivi, che valgano a giustificarne l'adozione».

⁽¹¹⁾ C. cost., n. 236 del 1976

⁽¹²⁾ Osservava in quel caso la Corte che «è indubbio che il proscioglimento per insufficienza di prove comporta per l'imputato – quantunque assolto – una serie di conseguenze a lui sfavorevoli sia sul piano etico (per le ombre che da essa si proiettano sulla sua figura morale, specie se si tratti di reati di particolare gravità o che siano specialmente riprovati dalla pubblica opinione) sia sul piano strettamente giuridico: conseguenze tutte che ovviamente possono comportare un serio ostacolo al pieno reinserimento dell'imputato nella vita sociale. Né va taciuto, come si è anche osservato in dottrina, che ulteriori effetti sfavorevoli della sentenza di assoluzione per insufficienza di prove derivano all'imputato, pur in mancanza di espressi riferimenti legislativi, ma secondo prassi correnti (discutibili o meno che esse siano), nei settori più svariati. Così, ad esempio, nella valutazione che in sede di applicazione della pena il giudice deve compiere ai fini della determinazione della capacità a delinquere del colpevole (art. 133 cpv. n. 2 c.p.) e, in sede di applicazione delle misure di sicurezza, della sua pericolosità sociale (art. 203 c.p.) come pure ai fini dell'accertamento della qualità di persona pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, richiesta per l'applicazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Attesa l'esistenza dei vari effetti pregiudizievoli sopramenzionati, e la cui affinità con quelli derivanti dalla sentenza di condanna non può razionalmente essere negata, appare evidente che la disciplina vigente, quale risulta dagli artt. 203, 553 e 554 c.p.p., non consentendo che la decisione emessa in sede di revisione in favore di un condannato possa giovare, ricorrendo gli estremi del detto art. 203, a chi, imputato di concorso nello stesso reato ne sia stato assolto per insufficienza di prove, violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. non essendo basata su presupposti logici e giuridici che valgano a giustificarne la adozione».

Ed è proprio rifacendosi ai principi sanciti dalle citate decisioni che, in tempi più recenti, autorevole dottrina ha ribadito la necessità di un ampliamento dell'istituto della revisione anche ad ipotesi non testualmente ricomprese nell'art. 629 c.p.p. ⁽¹³⁾.

Escludere le sentenze di proscioglimento a contenuto pregiudizievole dal campo di applicazione della revisione – si è sostenuto – risponde a criteri irragionevoli che frustrano fin troppo scopertamente le esigenze insopprimibili di verità e di giustizia che sono, prima ancora che della persona, dell'intero ordinamento ⁽¹⁴⁾. Appare del tutto evidente – si è aggiunto – che «il considerare pronunce come quella in esame rientranti nell'ambito di operatività del mezzo di impugnazione della revisione, lungi dall'alterare la *ratio* dell'istituto, sembra invece collocarsi nella stessa sua logica più profonda» ⁽¹⁵⁾.

Logica che, come è noto, è quella di risolvere una contraddizione tra verità "formale" (così come accertata nella sentenza passata in giudicato) e verità "reale" (emersa da situazioni nuove, non apprezzate nella sentenza, e tali da porne in evidenza l'ingiustizia); oppure, per utilizzare una celebre definizione, «evitare che il rigore della forma finisca per prevalere sulle esigenze di verità e di giustizia reale» ⁽¹⁶⁾ garantendo il «diritto del condannato di dimostrare che la presunzione di conformità al vero del giudicato di condanna deve cedere di fronte a nuovi fatti e circostanze che ne dimostrino l'erroneità» ⁽¹⁷⁾.

Come autorevolmente è stato affermato, «l'intangibilità del giudicato riposa sull'ineccepibilità della conoscenza acquisita attraverso il processo: essa viene meno allorché sopraggiunga il convincimento che quella conoscenza si sia prodotta sulla base di fallaci percezioni da parte del giudice, ponendo così in crisi la situazione di certezza che il giudicato avrebbe dovuto garantire e determinando, di conseguenza, la necessità di una successiva acquisizione di conoscenza» ⁽¹⁸⁾.

4.1. Il "favore del condannato" quale presupposto di ammissibilità della revisione

Il tema dell'interpretazione della locuzione "condannato" (quale soggetto legittimato a proporre mezzi di impugnazione straordinari) si è già in passato posto all'attenzione dell'interprete e le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza possono offrire ulteriori spunti di riflessione.

Ci si riferisce al contrasto giurisprudenziale sorto in passato in ordine alla esperibilità del ricorso straordinario *ex art. 625-bis c.p.p.* ⁽¹⁹⁾ e poi risolto da una nota pronuncia delle Sezioni unite ⁽²⁰⁾.

Anche all'epoca si discuteva in ordine alla ammissibilità di un mezzo di impugnazione straordinario da parte del soggetto condannato non a sanzioni penali, ma esclusivamente al

⁽¹³⁾ JANNELLI, *Art. 629 c.p.p.*, in *Comm. Chiavario*, vol. VI, Utet, 1991, p. 330.

⁽¹⁴⁾ JANNELLI, *La Revisione*, in *Le Impugnazioni, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, a cura di Chiavario - Marzaduri, Utet, 2005, p. 666.

⁽¹⁵⁾ G. SPANGHER, voce *Revisione*, in *Dig. pen.*, vol. XII, p. 133.

⁽¹⁶⁾ A. DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, IV, Jovene, 1966, p. 328.

⁽¹⁷⁾ VANNI, voce *Revisione del giudicato*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Giuffrè, 1989, p. 157.

⁽¹⁸⁾ G. TRANCHINA, *L'esecuzione*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Siracusano Galati - Tranchina - Zappalà, II, Giuffrè, p. 586.

⁽¹⁹⁾ La questione intorno alla quale si registrava il contrasto era la seguente: «se sia ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della decisione di legittimità che confermi le statuizioni civili di condanna dell'imputato».

⁽²⁰⁾ Sez. un., 17 luglio 2012, n. 28719 in *questa rivista*, 2013, p. 2592; nonché in *Foro it.*, 2014, I, c. 60.

risarcimento dei danni in favore della parte civile; anche in quel caso, la giurisprudenza maggioritaria negava l'ammissibilità dell'impugnazione in considerazione del fatto che non si era al cospetto di una vera e propria condanna penale.

È interessante notare come le sentenze che aderivano a tale indirizzo facevano ricorso alle stesse argomentazioni oggi utilizzate per negare la ammissibilità della revisione: poiché il ricorso straordinario si configura come mezzo di impugnazione straordinario ammesso solo a favore del condannato – si legge nelle decisioni – «la definizione normativa del perimetro di esperibilità del ricorso ha carattere tassativo non suscettibile di interpretazione analogica». Ne deriva che «anche qualora sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato accompagnata dalla conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile», l'imputato risulterà condannato ai soli fini civili e «non sarà dato ravvisare una condanna agli effetti penali come suggerisce l'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma di cui all'art. 625-*bis* c.p.p. »⁽²¹⁾. Si consideri, inoltre, che a tale indirizzo avevano aderito pronunce⁽²²⁾ che, nel sostenere la inapplicabilità dell'art. 625-*bis* c.p.p. in caso di proscioglimento, avevano tracciato un parallelismo proprio con l'istituto della revisione.

A tale orientamento se ne contrapponeva un altro, minoritario, che riteneva ammissibile il ricorso da parte del condannato alle sole statuizioni civili valorizzando il fatto che l'art. 625-*bis* c.p.p. condiziona la proponibilità del ricorso esclusivamente al fatto che vi sia una sentenza di "condanna", senza ulteriori specificazioni⁽²³⁾.

Il termine "condannato" – argomentava chi aderiva a tale indirizzo – «è giuridicamente, oltre che semanticamente, riferibile alle statuizioni sull'azione penale come a quelle sull'azione civile» e per ciò che riguarda la *ratio* dell'istituto «il giudice penale emette pronunce di condanna non solo per la responsabilità penale ma anche per quella civile, ove la relativa azione sia stata esercitata in sede penale mediante costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 74 c.p.p. ss, in relazione a quanto previsto dall'art. 185 c.p.p.».

Come è risaputo, le Sezioni unite⁽²⁴⁾ hanno poi aderito a quest'ultimo orientamento affermando il principio di diritto secondo cui è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-*bis* c.p.p. anche il condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile⁽²⁵⁾.

Nella decisione – che non può essere ignorata – viene fatto inequivoco riferimento al "diritto

⁽²¹⁾ Sez. I, 3 dicembre 2008, n. 46277; Sez. V, 8 novembre 2005, n. 45937; Sez. I, 20 maggio 2008, n. 23150.

⁽²²⁾ Si veda, ad esempio, Sez. I, n. 23150 del 20 maggio 2008.

⁽²³⁾ Si veda sul punto Sez. VI, 27 aprile 2010, n. 26485 secondo cui il termine «condannato» «è giuridicamente, oltre che semanticamente, riferibile alle statuizioni sull'azione penale come a quelle sull'azione civile» e per ciò che riguarda la *ratio* dell'istituto «il giudice penale emette pronunce di condanna non solo per la responsabilità penale ma anche per quella civile, ove la relativa azione sia stata esercitata in sede penale mediante costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 74 c.p.p. ss. in relazione a quanto previsto dall'art. 185 c.p.p.».

⁽²⁴⁾ Sez. un., n. 28719 del 21 giugno 2012.

⁽²⁵⁾ La soluzione che tende a limitare il ricorso straordinario alla condanna solo per il capo penale – si legge nella sentenza – «si rivela palesemente eccentrica rispetto al diritto del condannato, anche soltanto per il capo civile, a fruire di un giudizio di legittimità non compromesso dall'errore di fatto. Per un verso, infatti, la locuzione "condannato" che delimita soggettivamente la sfera di applicabilità del rimedio straordinario che viene qui in discorso, non può arbitrariamente scindersi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacché l'essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza della azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili. Ma di tale distinzione non v'è traccia nel testo dell'art.

del condannato, anche soltanto per il capo civile”, mostrando così come anche chi sia stato destinatario di una condanna sulle statuizioni civili meriti tale appellativo.

Alla luce di tale conclusione, non pare azzardato ipotizzare che analoga soluzione possa essere raggiunta anche per lo strumento della revisione, posto che entrambe le norme limitano l’ambito di operatività degli istituti “a favore dei condannati”.

4.2. Ulteriori considerazioni sulla ammissibilità della revisione

Continuando a ragionare sulla correttezza della soluzione offerta dalla pronuncia in commento, si ritiene che un ulteriore argomento possa essere ricavato dalla legittimità – riconosciuta dalla giurisprudenza a seguito di una nota pronuncia della Corte di cassazione ⁽²⁶⁾ – della partecipazione *ex art. 587 c.p.p.* del prosciolto non ricorrente nel giudizio di revisione da altri instaurato «ogniqualevolta esistano prospettive migliori» ⁽²⁷⁾.

Nelle motivazioni di tale pronuncia, il relatore – poi diventato Primo Presidente della Corte di cassazione – si esprimeva a favore di una partecipazione del prosciolto al giudizio di revisione promosso da altri, osservando come, sebbene il tenore letterale dell’art. 629 c.p.p. sia circoscritto alle sentenza di condanna, «è altrettanto vero che l’effetto estensivo dell’impugnazione deve essere individuato nel potere decisorio del giudice a cui è assegnato il potere di “riesaminare” il provvedimento impugnato» e concludeva affermando significativamente che «non può e non deve sorprendere la riassunzione da parte di un prosciolto della qualità di imputato» ⁽²⁸⁾.

Risulta poco coerente, se non addirittura schizofrenico – è stato osservato in dottrina – «da un lato precludere il rimedio straordinario della revisione contro le sentenze di proscioglimento non pienamente liberatorie e, dall’altro, consentire che lo stesso risultato sia raggiunto, di fatto, attraverso un’altra via, e cioè estendendo al non ricorrente prosciolto gli effetti dell’impugnazione proposta dai coimputati destinatari di una pronuncia di condanna». È giunta forse l’ora – concludeva l’Autore – «di ampliare gli ambiti operativi della revisione a tutte quelle sentenze che, pur non essendo di condanna, sono in grado di arrecare pregiudizio per le libertà individuali» ⁽²⁹⁾.

Una conclusione, questa, che alla luce dei principi costituzionali dell’ordinamento, non si dovrebbe far fatica ad accettare.

Aderendo alla opposta interpretazione, infatti, si giungerebbe ad esiti difficilmente accettabili.

Si pensi al caso di chi, condannato in primo grado a titolo di dolo, veda in secondo grado riqualficati i fatti a lui addebitati in colposi con conseguente dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, ma si veda al tempo stesso condannato al pagamento di una provvisoria, nonché al generico risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

625-bis c.p.p., né può dirsi ricavabile una qualsiasi incompatibilità logica o strutturale della norma a emendare l’errore che coinvolge la posizione dell’imputato condannato solo per gli interessi civili».

⁽²⁶⁾ Si tratta della pronuncia relativa al caso Sofri (Sez. I, 4 ottobre 2000, n. 12081, in *C.E.D. Cass.*, n. 217298).

⁽²⁷⁾ F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2006, p. 1238.

⁽²⁸⁾ Il rinvio è alle motivazioni di Sez. I, 4 ottobre 2000, n. 12081, in *C.E.D. Cass.*, n. 217298.

⁽²⁹⁾ S. LONATI, *Applicazione dell’art. 587 c.p.p. nel giudizio di revisione e riassunzione della qualità di imputato*, in questa Rivista, 2001, 3144; la stessa opinione è riscontrabile in D’ORAZI, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Cedam, 1999, p. 500.

Se, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza d'appello, dovesse emergere che la decisione (che ha qualificato la sua condotta come colposa) è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o di un qualunque altro reato (accertato con sentenza penale a sua volta irrevocabile) o, a maggior ragione, nel caso in cui dovesse emergere che i fatti posti a fondamento della sentenza non si conciliano con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile, l'imputato (prosciolto sì, ma gravato dalle statuizioni civili) non avrebbe a sua disposizione strumenti processuali attraverso i quali poter chiedere di essere assolto, con evidente lesione del suo diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito.

Sul fatto che in situazioni del genere non vi siano altri strumenti a disposizione del prosciolto pare non possano esservi dubbi, tant'è che le stesse pronunce contrarie alla ammissibilità della revisione pacificamente lo riconoscono ⁽³⁰⁾.

Né tornerebbe utile al "condannato" lo strumento della revoca ex art. 673 c. 2 c.p.p.; strumento, quest'ultimo, pacificamente attivabile – a differenza della revisione – contro le sentenze di proscioglimento, ma solo in presenza di condizioni (abrogazione del reato o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice) non sussistenti nei casi di cui si sta discutendo.

Ciò chiarito, non si vede, stante il rilievo riconosciuto alla revisione «nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» ⁽³¹⁾ come una conclusione del genere possa essere giustificata invocando, per di più, il pericolo di una «irragionevole durata del processo foriera di deprecabili riflessi soprattutto per la parte civile» ⁽³²⁾.

Nemmeno – infine – si può condividere quanto sostenuto circa l'esperibilità dell'istituto della revocazione civile, ex art. 395 c.p.c. in luogo della revisione.

Quest'ultima – come la Corte costituzionale ha avuto più volte modo di chiarire – risponde all'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare senza limiti di tempo la tutela dell'innocente nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità. La revocazione civile, al contrario, è soggetta al termine di 30 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dei nuovi documenti, e la previsione di un tale termine non appare conciliabile con i mezzi di impugnazione esperibili a tutela dei diritti inviolabili della persona.

La revisione penale si rivolge ad un giudice penale ed è regolata dalle regole tipiche di quel giudizio. La revocazione civile, laddove presentata al giudice civile – ipotesi, questa, sulla cui percorribilità residuano forti dubbi – non potrebbe che risultare soggetta alle regole di quello stesso giudizio (civile), con l'ulteriore problematica di quale sia lo standard probatorio che andrebbe applicato nel caso di specie.

Apparirebbe quantomeno bizzarro ipotizzare un giudizio di revocazione in sede civile

⁽³⁰⁾ Si veda, in tal senso, Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 53678 ove si osserva: «[...] né varrebbe obiettare che il prosciolto non avrebbe altro modo per rimediare ad una sentenza "ingiusta" che lo pregiudichi sia pure sotto solo il profilo civilistico, essendo costretto a "subire" l'insindacabile scelta processuale della persona offesa che, invece di far valere le proprie ragioni in sede civile, preferisca tutelarle nel processo penale costituendosi parte civile. In realtà, a tale obiezione, in astratto fondata, si deve replicare osservando che l'eventuale declaratoria di prescrizione è la conseguenza di una precisa scelta processuale dell'imputato che, pur avendo interesse ad ottenere una sentenza di merito, non ritenga di rinunciare alla prescrizione».

⁽³¹⁾ C. cost. n. 28/1969.

⁽³²⁾ Questa era una delle argomentazioni utilizzate dai giudici di merito per negare l'esperibilità della revisione.

avverso una pronuncia emessa da un giudice penale nel quale dovrebbe trovar applicazione uno standard probatorio diverso da quello seguito nel giudizio di cui si chiede la revisione. Ancor più stravagante risulterebbe rivolgersi al giudice penale per chiedere la revocazione civile di una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

5. SPUNTI PER UN'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI REVISIONE

Non resta ora che interrogarsi sulla compatibilità dell'interpretazione maggioritaria all'interno della giurisprudenza di legittimità con il nostro sistema costituzionale.

Diversi i parametri con cui tale interpretazione rischia di porsi in contrasto.

Viene in mente, anzitutto, l'art. 3 Cost. attesa la potenziale irragionevole disparità di trattamento tra chi risulti destinatario di una condanna "penale" e chi, visto il reato estinto per intervenuta prescrizione, risulti destinatario di una pronuncia di proscioglimento dal contenuto pregiudizievole.

Posto, come è noto, che tale disposizione deve considerarsi violata laddove la legge, senza un ragionevole motivo, preveda un trattamento diverso per cittadini che si trovino in situazioni assimilabili⁽³³⁾, tale disparità rischierebbe di apparire irragionevole in quanto svincolata da motivi razionali e logicamente rispondenti ad una obiettiva diversità di situazioni.

Tale principio risulta violato – ci dice la giurisprudenza costituzionale – allorché di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si preveda una disciplina giuridica differenziata che determini discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate⁽³⁴⁾. L'omogeneità tra le situazioni (e, dunque, l'omogeneità del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore) – dicono sempre i giudici costituzionali – andrà valutata «tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita»⁽³⁵⁾.

Allora, se il fine ultimo della revisione è quello di evitare che il rigore della forma prevalga sulle esigenze di giustizia che toccano interessi fondamentali della persona, occorrerebbe che vi sia un ragionevole motivo per trattare in maniera diversa due situazioni omogenee.

Si consideri, inoltre, che l'art. 629 c.p.p., nell'individuare i provvedimenti revisionabili, vi annovera le sentenze di condanna, ivi comprese quelle ex art. 444 c.p.p., e i decreti penali di condanna indipendentemente dal fatto che la pena sia stata eseguita, ovvero sia estinta o che il condannato sia deceduto.

Tale ultima precisazione viene usualmente giustificata in considerazione della funzione riparatoria morale oltre che patrimoniale connessa all'istituto, tale per cui «la condanna è già di per sé un fattore negativo, sfavorevolmente incidente sulla reputazione e sulla vita di relazione dell'individuo»⁽³⁶⁾.

Se si deve prestare attenzione alle situazioni tali da incidere sulla reputazione e sulla vita di relazione dell'individuo – al punto tale che la revisione è addirittura proponibile nel caso di decesso del condannato – davvero si può pensare che la situazione di chi sia stato destinatario di una ingiusta sentenza di proscioglimento (dalla quale continua a subire pregiudizi attuali e

⁽³³⁾ C. cost., sentenza n. 15 del 1960, nonché sentenza n. 96 del 1980.

⁽³⁴⁾ C. cost., sentenza n. 111 del 1981.

⁽³⁵⁾ C. cost., sentenza n. 163 del 1993.

⁽³⁶⁾ F. CALLARI, *La revisione, La giustizia penale tra forma e sostanza*, Giappichelli, 2012, p. 93.

concreti) sia meno meritevole di tutela rispetto a chi abbia ricevuto una sentenza di condanna, ma magari poi non la abbia in concreto mai scontata perché sospesa?

Risponde forse ad un qualche criterio di ragionevolezza il fatto che il “prosciolto” non possa, all’emergere di nuove prove decisive, chiedere la revisione di una sentenza ingiusta e pregiudizievole mentre il “condannato” ad una pena nei suoi confronti mai eseguita possa, in presenza delle stesse identiche circostanze, azionare tale rimedio?

Ad avviso di chi scrive, nel rispondere a tali interrogativi possono tornare utili le linee guida che la Corte costituzionale, nella sentenza 376 del 1976, ha suggerito all’interprete che sia chiamato a valutare il rispetto dell’art. 3 Cost.

Al di là delle etichette utilizzate dal Legislatore, nel ponderare le affinità tra situazioni per le quali la revisione è esclusa e situazioni per le quali è consentita, si devono valutare le «conseguenze sfavorevoli [del primo tipo di pronunce] sia sul piano etico che su quello strettamente giuridico, le quali possono comportare un serio ostacolo al pieno reinserimento dell’imputato nella vita sociale».

Se si è in presenza di pronunce che determinano effetti pregiudizievoli, «le cui affinità con quelli derivanti dalla sentenza di condanna non può razionalmente essere negata» – prosegue la Consulta – si dovrà concludere che la disposizione «violi il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. non essendo [tale disparità di trattamento] basata su presupposti logici e giuridici che valgano a giustificarne la adozione».

Applicando tale lineare ragionamento al caso in esame, si ritiene che il rischio di un contrasto con l’art. 3 Cost. non sia così remoto.

Si pensi, poi, all’art. 24 Cost., attesa la possibile lesione del diritto alla tutela giurisdizionale arrecata al prosciolto cui non sia consentito ricorrere alla revisione.

Anzitutto, sotto questo punto di vista, si ritiene non sia possibile invocare il principio di tassatività delle impugnazioni (come pur viene fatto in alcune decisioni), il quale trova un naturale limite nell’inderogabile tutela dei diritti inviolabili dell’uomo: come è stato osservato, l’esigenza di certezza nei rapporti giuridici deriva a sua volta dall’esigenza di carattere generale, di tipo organizzativo, strettamente attinente alla praticabilità delle cose umane e non può che risultare inscindibilmente correlato ai diritti della personalità, per il cui soddisfacimento quell’esigenza politica – in cui si concretizza il giudicato – deve essere posposta⁽³⁷⁾.

Sempre dal punto di vista del possibile contrasto con l’art. 24 Cost., qualche parola deve essere spesa in merito al rilievo da attribuire alla scelta dell’imputato di non aver rinunciato alla prescrizione.

Uno degli argomenti che spesso vengono utilizzati dai sostenitori dell’orientamento contrario alla ammissibilità della revisione ruota, infatti, proprio intorno alla decisione dell’imputato di essersi avvalso della prescrizione (o meglio, di non avervi rinunciato).

Tale argomentazione – che non si condivide – è stata ripresa anche nell’ultima sentenza che si è pronunciata sul tema⁽³⁸⁾, ove si legge che «l’eventuale declaratoria di prescrizione è la conseguenza di una precisa scelta processuale dell’imputato che, pur avendo interesse ad ottenere una sentenza di merito, non ritenga di rinunciare alla prescrizione. Infatti, laddove l’imputato rinunci alla prescrizione, potrebbe conseguire un duplice risultato: nel caso di assoluzione (per insussistenza del fatto e per non averlo commesso), anche le pretese della

⁽³⁷⁾ A. TOSCANO, *La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali*, Giuffrè, 2008, p. 204.

⁽³⁸⁾ La già citata Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 53678.

parte civile sarebbero respinte; in caso di condanna, invece, avrebbe la possibilità, in presenza dei requisiti di legge, di promuovere istanza di revisione e, conseguentemente, travolgere, in caso di accoglimento, anche le statuizioni civili».

In altri termini – sembra di capire – dal momento che il soggetto avrebbe potuto evitare la condizione ostativa alla ammissibilità della revisione rinunciando (all'epoca) alla prescrizione, la preclusione alla proponibilità dell'impugnazione non potrebbe dirsi in contrasto con i principi dell'ordinamento.

Ad avviso di chi scrive, tali argomentazioni, per quanto apprezzabili per sforzo argomentativo, non possono essere condivise.

Anche senza prendere ad esempio ipotesi di revisione diverse da quelle fondate su prove nuove, non si vede come una legittima scelta processuale presa alla luce di un quadro probatorio diverso da quello effettivo (a patto, beninteso, che le prove nuove siano effettivamente tali) possa in qualche modo influire sulla ammissibilità di un mezzo di impugnazione straordinario che proprio nell'emersione di prove nuove trova la sua ragion d'essere.

Può davvero dirsi coerente un sistema che impedisce di mettere in discussione una ingiusta sentenza (attraverso un mezzo di impugnazione straordinario normativamente fondato sull'emersione di prove nuove) sulla base di una scelta processuale risalente ad un momento in cui tali prove non erano emerse?

E ciò, senza addentrarsi nel delicato tema della effettiva prevedibilità dell'effetto che la sentenza prima citata vuole ricondurre alla scelta di non rinunciare alla prescrizione: è davvero sostenibile affermare che l'imputato chiamato a decidere se rinunciare o meno alla prescrizione debba tenere a mente che, solo così facendo, egli potrà essere in grado in un futuro più o meno remoto – anche nel caso in cui dovessero emergere nuove inconfutabili prove a suo favore – di promuovere istanza di revisione al fine di travolgere le statuizioni civili contenute nell'eventuale condanna?

Posto che ciò che legittima la revisione in questi casi non è un banale ripensamento dell'imputato, bensì l'emersione di nuove prove che possono in astratto portare alla sua assoluzione, si ritiene che pretendere dall'imputato un tale comportamento nel momento in cui decide di non rinunciare alla prescrizione sia in effetti una forzatura.

Infine, ci si potrebbe domandare sulla compatibilità di tale lettura con l'art. 4 comma 2 del protocollo 7 alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale le disposizioni del primo paragrafo (relative al divieto del *ne bis in idem*) non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta ⁽³⁹⁾.

Alla luce di un'interpretazione letterale della disposizione – che parla di “sentenza intervenuta” (*jugement intervenu*) e non di sentenza di condanna – nonché estendendo a tale comma gli stessi principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di Strasburgo con riferimento al primo comma (secondo i quali non rileverebbe che si tratti di sentenza di condanna o di proscioglimento) si potrebbe prospettare, per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., la violazione della norma convenzionale.

⁽³⁹⁾ *The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the reopening of the case in accordance with the law and penal procedure of the State concerned, if there is evidence of new or newly discovered facts, or if there has been a fundamental defect in the previous proceedings, which could affect the outcome of the case.*

